

TI_GERICHTE 11.1997.28 vom 28. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.28

FR: TI_GERICHTE 11.1997.28 du 28 avril 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.28 del 28 aprile 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC) come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente "in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello; quella del segretario "al giudice da cui dipende" (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC). In concreto l'istante non pretende che il giudice si trovi in stato di esclusione o nutra grave inimicizia nei suoi confronti, ma sostiene che il Pretore avrebbe dimostrato nel corso della procedura relativa alla sua causa di divorzio di essere parziale, favorendo i suoi figli. La ricusazione deve quindi reputarsi ancorata all'art. 27 lett. b CPC. Tale norma di legge abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano "gravi ragioni", ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all'ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d'altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti) poiché l'istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).

E. 2

. Nell'istanza 18 febbraio 1997 il ricusante rimprovera al Pretore di avere un interesse nella causa e ravvisa gli estremi della parzialità nel fatto che il magistrato avrebbe ripetutamente favorito i figli in precedenti procedure di stato (in particolare nella causa di divorzio). A detta dell'istante il Pretore in tutte le cause relative ai contributi alimentari in favore dei figli gli ha calcolato un reddito virtuale di fr. 4'380.– mensili, sostenendo a torto che egli non avrebbe documentato le ricerche di lavoro e ignorando il reddito effettivamente percepito dall'assicurazione per la disoccupazione, di fr. 2'600.– / 2'700.– mensili (sentenza 13 gennaio 1995, inc. n. 12422, pag. 4; sentenza 12 ottobre 1993, inc. n. _____/_____, pag. 2). Per tali motivi l'istante ha d'altra parte sporto denuncia penale nei confronti del Pretore e ne ha segnalato l'operato al _____

_____.

E. 3

I rimproveri mossi al Pretore riguardano in sostanza l'apprezzamento delle prove nelle varie procedure di stato che hanno visto protagonisti l'istante e la sua famiglia (divorzio, misure provvisoriale in pendenza di separazione, adeguamento dei contributi alimentari per i figli). Contestato è in particolare l'accertamento del reddito determinante per il calcolo delle eventuali prestazioni dovute ai figli fino alla fine del loro apprendistato, stabilito a fr. 4'380.– dal Pretore. L'istante sostiene che il suo reddito effettivo era di fr. 2'600.– e che egli non doveva dimostrare di aver cercato lavoro, il versamento delle relative indennità di disoccupazione, senza alcuna penalità, essendo già di per sé prova della ricerca di un posto di lavoro. Nella determinazione dei contributi di mantenimento del diritto di famiglia, il giudice civile gode di un ampio potere di apprezzamento. In questo ambito egli può prendere in considerazione un reddito superiore al reddito effettivamente conseguito dal debitore, se quest'ultimo è in grado di ottenere un reddito maggiore impiegando sforzi che possono essere ragionevolmente pretesi da lui (DTF 117 II 16). Il conteggio delle indennità di disoccupazione era quindi solo un elemento fra tutti quelli che il Pretore doveva tenere in considerazione per la sua decisione sui contributi alimentari. Il quesito di sapere se nella fattispecie il magistrato abbia correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto e sia giunto alla soluzione corretta non può del resto più essere rimesso in discussione nella procedura di ricusa. Errori di procedura o di apprezzamento nel merito della causa possono essere censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio, 138 consid. 3a). Fanno eccezione gli errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotano una vera e propria violazione dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b), ciò che non si verifica nella fattispecie. Il Pretore ha invero ripreso in due successive sentenze l'apprezzamento delle prove contestato dall'istante, che ha tuttavia ommesso, pur essendo sempre stato assistito da un patrocinatore, di ricorrere contro le sentenze. Egli ha così rinunciato alla verifica in seconda sede del reddito determinante per i contributi alimentari dovuti ai figli (la moglie avendo rinunciato a ogni prestazione per sé) e non può ora pretendere che l'autorità chiamata a statuire sulla ricusa proceda a un riesame dell'apprezzamento pretorile alla stregua di un'autorità di appello (DTF 114 Ia 158 consid. bb). Né può essere rimproverato al Pretore di avere tenuto in considerazione l'interesse dei figli dell'istante nel corso della causa di divorzio. Il giudice deve infatti applicare il principio inquisitorio e statuire d'ufficio sull'obbligo e l'ammontare dei contributi dovuti ai figli minorenni, senza essere vincolato alle domande delle parti, nell'interesse dei figli stessi (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94). Pur con qualche correttivo, tale principio si applica anche alla procedura relativa al contributo alimentare dovuto durante la formazione del figlio maggiorenne, ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC. A giusta ragione quindi il Pretore ha valutato l'interesse dei figli nelle diverse procedure da lui condotte su istanza del padre o della madre o dei figli stessi. La circostanza che il medesimo Pretore abbia statuito nelle varie procedure di stato promosse dall'istante o nei suoi confronti non è di per sé motivo di ricusa, anche se le sentenze sono state sfavorevoli all'interessato. Come si è visto in precedenza, l'istante avrebbe potuto ricorrere in appello contro le sentenze che non riteneva corrette, al fine di far verificare dalla seconda istanza l'operato del Pretore. Non avendolo fatto, non può ora prevalersi in questa sede dell'esito a lui sfavorevole delle procedure.

E. 4

Vi è infine da rilevare che la denuncia penale sporta dall'istante nei confronti del Pretore, da lui segnalato anche al _____ tramite il _____, non è sufficiente per fondare una ricusa del magistrato, in assenza di altri elementi che ne possano mettere in dubbio l'imparzialità (RJN 1990 pag. 21). In conclusione nel caso concreto non emergono "gravi ragioni" che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato e l'istanza di ricsuzione deve di conseguenza essere respinta.

E. 5

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria deve essere respinta, nonostante sia dato il requisito dell'indigenza (art. 155 CPC), la domanda di giudizio essendo sprovvista di esito favorevole (art. 157 CPC). La tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della decisione e della situazione personale dell'istante. Le convenute che sono comparse all'udienza del 21 aprile 1997 davanti alla Camera civile di appello hanno diritto a un'indennità per ripetibili, per coprire i costi di viaggio e la perdita di tempo e di guadagno. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza di ricsuzione è respinta. 2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese _____ fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico di _____, che rifonderà a _____ e a _____ l'importo di fr. 200.– ciascuna per ripetibili. 4. Intimazione: – _____, _____; – _____, _____; – _____, _____; – _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ Il segretario _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.